

L'IMPRESA SOCIALE: CARATTERISTICHE E DISCIPLINA

Le imprese sociali sono enti privati che esercitano un'attività d'impresa **“di interesse generale”** con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Permettono di inserire nel mondo produttivo ed organizzare in modo imprenditoriale delle “risorse extra”, altrimenti inaccessibili: volontari, donatori, sostegni sociali, lavoratori disposti a contribuire con uno sforzo particolare in ragione dello scopo sociale, azionisti disposti a rinunciare alla propria soddisfazione economica, apprezzamento del valore sociale incorporato nei prodotti/servizi, reputazione. A ciò si aggiunge un regime fiscale di vantaggio.

Queste imprese intendono rispondere ad una domanda sociale e possono raggiungere destinatari altrimenti esclusi dal mercato tradizionale.

Le attività svolte

Sono di interesse generale, per definizione normativa¹, le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilità;
- q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) microcredito;
- t) agricoltura sociale;
- u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Forma e disciplina

L'impresa sociale non è una nuova tipologia di ente, ma è una **qualifica che può essere assunta da associazioni, fondazioni, comitati, società di persone, società di capitali e società cooperative.**

¹ sono previste dall'articolo 2 del D. Lgs 112/2017

Le imprese sociali hanno una specifica disciplina nel **D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112** e sono ricomprese tra gli Enti del Terzo Settore dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017. Così, un'impresa sociale è sempre un ente ETS, mentre un ente ETS può facoltativamente acquisire la qualifica di impresa sociale.

Limiti alla partecipazione

Non possono assumere la qualifica di impresa sociale le società unipersonali, costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche, le fondazioni bancarie e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione di beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Gli enti religiosi possono assumere la qualifica di imprese sociali solamente costituendo un patrimonio destinato a tale impresa e adottando un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca la disciplina prevista per le imprese sociali.

Un'amministrazione pubblica non può detenere una partecipazione totalitaria o di controllo di un'impresa sociale, ma può partecipare come socio/associato/co-fondatore ad un'impresa sociale.

Requisiti e modalità di costituzione

Le imprese sociali devono esercitare in via stabile e principale un'**attività d'impresa che sia di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, adottando una **modalità di gestione responsabile e trasparente e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività**.

L'esercizio in via principale dell'attività di interesse generale è soddisfatto se i ricavi di tale attività sono almeno pari al 70% dei ricavi complessivi di tutte le attività esercitate. Il mancato rispetto della soglia, entro il secondo periodo successivo a quello d'inizio attività, determina la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del patrimonio residuo².

L'impresa sociale si costituisce **solo per atto pubblico**. Nell'atto deve essere esplicitato il carattere sociale dell'impresa, indicato l'oggetto sociale e confermata l'assenza dello scopo di lucro.

La **pubblicità nell'apposita sezione delle imprese sociali** del Registro delle Imprese non richiede la necessaria iscrizione al RUNTS prevista per le altre tipologie di ETS. Poiché tra le varie sezioni del RUNTS è prevista anche la sezione delle Imprese sociali, è comunque possibile che un'impresa sociale si iscriva anche al RUNTS in via volontaria e facoltativa.

La **denominazione** deve contenere l'indicazione "impresa sociale"; è possibile anche aggiungere ente del terzo settore.

La **distribuzione di utili e/o avanzi è vietata**, sia direttamente che indirettamente.

Alle imprese sociali è consentito destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, al netto di eventuali perdite portate a nuovo, a:

- aumento del capitale sottoscritto nei limiti della rivalutazione monetaria ISTAT del periodo corrispondente all'esercizio sociale, oppure alla distribuzione di dividendi ai soci in misura non superiore agli interessi dei buoni fruttiferi postali aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale versato;
- erogazioni liberali in favore di ETS diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati o soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'impresa sociale destina una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite portate e nuovo, al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

Alle imprese sociali costituite nelle forme delle società è consentito il rimborso al socio del capitale versato, eventualmente rivalutato.

² Le attività di interesse generale previste dal D. Lgs. n. 112/2017 non coincidono con quelle previste dal D.Lgs. 117/2017: per quest'ultimo sono tali, indipendentemente dall'oggetto, le attività che impiegano lavoratori svantaggiati o con disabilità nella misura di almeno il 30% dei lavoratori complessivi. Sono imprese sociali "di diritto" le cooperative sociali e i loro consorzi.

Ammissione ed esclusione di associati e/o soci

Le regole di ammissione ed esclusione di associati e/o soci derivano dalla forma giuridica scelta, associativa o societaria: per le associazioni deve valere il principio della “porta aperta”, mentre le previsioni del diritto societario si applicano alle strutture societarie.

Coinvolgimento lavoratori, utenti ed altri soggetti interessati alle attività (non applicabile alle società cooperative)

Per le risorse umane coinvolte nell’attività d’impresa deve essere prevista la modalità di partecipazione all’assemblea dei soci e/o associati.

Nelle imprese sciali che superano due dei limiti previsti per i bilanci abbreviati, ridotti alla metà³, deve essere prevista la possibilità di nomina di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo da parte dei lavoratori/utenti e degli altri soggetti interessati alle sue attività.

L’impresa sociale può avvalersi di volontari, ma il loro numero non può superare quello dei lavoratori.

Il patrimonio

Il D.Lgs. 112/2017 non contiene alcuna norma relativa al patrimonio minimo delle imprese sociali, né le cautele da applicarsi in caso di perdita del patrimonio stesso. Da ciò consegue l’applicabilità delle norme previste per la forma giuridica assunta:

- se associazione riconosciuta o fondazione, euro 15.000/30.000 secondo l’art. 22, c.4, del CTS;
- se SPA o SRL, euro 50.000/anche inferiore a 10.000 euro, almeno 1 euro secondo gli artt. 2327 e 2463 c.c.;
- se ente non riconosciuto o società di persone: non è prevista alcuna consistenza minima.

Analogamente, nel caso di perdita del patrimonio si applicano l’art. 22, c.5, del CTS all’associazione riconosciuta o fondazione, e gli artt. 2446 e 2447 o 2482-bis e 2482-ter alle SPA o SRL; le perdite non hanno rilevanza per gli enti non riconosciuti e le società di persone.

In caso di insolvenza, è prevista la liquidazione coatta amministrativa e la nomina da parte del MLPS di un commissario liquidatore.

Regole di governance

Alcuni componenti dell’organo amministrativo possono essere nominati da soggetti esterni, ma la maggioranza va comunque eletta dall’assemblea degli associati o dei soci.

Non possono assumere la presidenza dell’organo amministrativo i rappresentanti di enti che non possono costituire una impresa sociale.

Devono essere previsti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

A prescindere dalla forma giuridica adottata, è sempre obbligatoria la nomina di uno o più sindaci quale organo di controllo. Se si superano i limiti del bilancio in forma abbreviata, è obbligatoria la revisione legale dei conti.

Estinzione e devoluzione del patrimonio

Non sono previste norme specifiche per la cessazione dell’attività delle imprese sociali. Da ciò consegue l’applicabilità delle norme previste per la forma giuridica assunta:

- gli artt. 27, 29, 30, 31, 32 c.c., se associazione o fondazione,
- gli artt. 2484 c.c. e seguenti, se SPA o SRL,
- gli artt. 2272 c.c. e seguenti, se società di persone.

In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, costituita nella forma di società, il patrimonio residuo (diminuito del capitale versato eventualmente rivalutato, dei dividendi già deliberati e non distribuiti nel rispetto dei limiti di legge) va devoluto ad altri ETS operanti da almeno tre anni o al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

³ ovvero attivo 2.200.000, vendite 4.400.000, 25 dipendenti

Il sistema di vigilanza

L'attività di controllo esterno sulle imprese sociali è svolta dal Ministero del Lavoro, e per quelle aventi la forma di società cooperative dal MISE.

A questo scopo, le imprese sociali sono tenute a versare un contributo per le spese relative al sistema di vigilanza determinato sul fatturato relativo all'anno precedente (con un minimo di euro 150 euro ed un massimo di 2.500 euro).

Il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale

Oltre al bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli art. 2423 e ss. (bilancio in forma ordinaria), 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) o 2435-ter (bilancio micro-imprese), le imprese sociali devono predisporre secondo le linee guida ministeriali e pubblicare il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività svolta anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale.

La redazione del bilancio sociale è sempre obbligatoria, indipendentemente dal parametro dimensionale legato a ricavi, rendite o entrate comunque denominate.

Il sistema di valutazione dell'impatto sociale deve essere connesso alla valutazione di obiettivi strategici dell'impresa. L'impatto sociale deve essere intenzionale e rilevante.

La fiscalità dell'impresa sociale

L'impresa sociale è un ente commerciale, ai sensi dell'art. 73, c. 1 TUIR, e pertanto il suo reddito complessivo è sempre considerato reddito d'impresa, da qualsiasi fonte provenga.

Il D.Lgs. 112/2017 prevede delle misure fiscali generalmente di favore, che entreranno in vigore a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal MLPS. Si tratta della **detassazione degli utili accantonati** ad apposite riserve indivisibili e del riconoscimento di incentivi sugli investimenti di capitale nelle imprese sociali sotto forma di **detrazione IRPEF (30%)** o **deduzione IRES (30%)**.

Aggiornato al 1° giugno 2023